LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21.

Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio

(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 30 maggio 2008, n.8 – 4 febbraio 2016, n.2 – 13 dicembre 2018, n.45 – 23 ottobre 2023, n.9).

Art.1
Ambito di applicazione
(come modificato dall'art.113-lr.n.9/2023)

1. La Regione indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti da:

a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;
b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
d) componenti delle compagnie barracellari;
e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio;

2. L'indennizzo compete per gli attentati subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.

3. L'attentato si presume subito in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione delle medesime.

4. L'indennizzo compete al proprietario e a colui che gode del bene danneggiato a titolo di possesso sulla base di specifiche dichiarazioni degli intestatari formali. Compete inoltre ai comproprietari o ai familiari conviventi quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.

5. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte della Regione peraltro compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.

Art.2
Procedure per l'erogazione degli indennizzi

1. L'indennizzo viene erogato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi.

2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipienti, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.

3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.

4. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.

5. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.

6. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre di perizie per danni.

Art.2 bis
Termine di presentazione della domanda e determinazione dell'indennizzo
(della lr.n.2-2016 e art.113-lr.n.9/2023)

1. Il termine per la presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 2 è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento. L'istanza contiene, oltre agli elementi previsti dall'articolo 2, comma 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'autorità competente.

1 bis. Per le istanze di cui all'articolo 2 presentate a far data dal 1° gennaio 2023 il termine è fissato in nove mesi dalla data dell'evento.".

2. L'intervento dell'amministrazione è diretto a rifondere il richiedente del danno biologico, delle perdite patrimoniali subite e delle spese strettamente necessarie correlate, con esclusione del mancato guadagno e delle pretese in ordine ad altre tipologie di danno di natura non patrimoniale. La misura dell'intervento è determinata in base ai criteri fissati dalla Giunta regionale che stabilisce gli importi massimi da erogare, anche tenuto conto della tipologia del bene danneggiato. L'erogazione del beneficio è in ogni caso subordinata alla disponibilità finanziaria nel bilancio regionale.

3. L'Amministrazione regionale, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla presente legge, se trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza e le indagini dell'autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non siano concluse, concede un'anticipazione per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione.

4. La Giunta regionale disciplina il procedimento di rivalsa nei casi in cui il beneficiario dell'anticipazione prevista dal comma 3 sia tenuto a restituire l'importo erogato dalla Regione.

5. I commi 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) e il comma 11 dell'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) sono abrogati.".

Art.3
Assunzione per chiamata diretta nominativa

1. La Regione chiama con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dalle liste speciali di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482, il coniuge o uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.

2. Procede in uguale modo per il coniuge o uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 1 deceduti a seguito di attentato indennizzabile.

3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.

4.L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo, da proporsi nel termine perentorio di due anni dall'evento.

5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età.

Art.4.
Applicabilità temporale delle norme

1. Gli articoli 1 e 2 trovano applicazione per gli attentati avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. Entro il 30 giugno 2000 l'Assessore regionale degli affari regionali, personale e riforma della Regione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della legge.

3. L'art.3 è applicabile qualunque sia la data del decesso.

4. Per gli eventuali antecedenti l'entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma 4 dell'art.3 decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

==========

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2018, n.45
Legge di stabilità 2019
Art. 10 - Disposizioni in materia di personale

9. Gli articoli 3 e 4, comma 3, della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), sono applicati anche dagli enti del sistema Regione di cui all'articolo 2 bis della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

==========

Legge Regionale 30 maggio 2008, n. 8
Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. *(BURAS N. 19 del 9 giugno 2008)*

Art. 1
Finalità

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie aventi analoghe finalità la Regione, nell'ambito del programma degli interventi per la sicurezza del lavoro, il miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), stabilisce criteri e modalità per l'erogazione, con carattere di urgenza, di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna.

2. La Regione promuove, inoltre, specifiche e urgenti misure per realizzare un effettivo coordinamento fra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa in vigore, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Nell'ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale provvede, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 5 della predetta legge, alla predisposizione e realizzazione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, articolato e aggiornato annualmente, rivolto prioritariamente agli operatori pubblici e privati preposti alle attività di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro, alle imprese e ai lavoratori.

4. Il programma di cui al comma 3 è approvato nell'ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di sanità e lavoro, previo parere dei soggetti istituzionali e sociali acquisito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2008.

Art. 2
Programma di formazione

1. Il programma di formazione previsto dall'articolo 1 è realizzato a valere sulle disponibilità finanziarie stanziate nel Fondo regionale per l'occupazione, impiegando anche, compatibilmente con le disposizioni per l'utilizzo di fondi comunitari, risorse del Fondo sociale europeo (FSE). A tal fine l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nella sua qualità di autorità di gestione del FSE, provvede a sottoporre agli organismi competenti la proposta di programma.

Art. 3
Contributi a favore delle famiglie

1. Le prestazioni a sostegno delle condizioni economiche familiari di cui alla presente legge, consistono in un contributo una tantum a favore dei familiari superstiti della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di infortunio sul lavoro. L'importo è stabilito, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro la misura massima di euro 30.000, tenendo debito conto delle condizioni sociali ed economiche degli aventi diritto di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'infortunio e prioritariamente nel caso in cui la stessa risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il contributo è assegnato, dietro richiesta, ai sensi del comma 4, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle, ai conviventi, anche senza prole, dei lavoratori sardi deceduti a causa di incidente sul lavoro. I medesimi benefici sono estesi anche ai familiari dei lavoratori comunitari ed extra-comunitari che lavorano presso aziende operanti nell'Isola.

4. Il beneficio è erogato con carattere di massima urgenza e, comunque, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto di cui al comma 3 o, in alternativa, su richiesta del responsabile dei servizi sociali del comune di residenza, previi gli accertamenti di legge.

Art. 4
Adeguamento del contributo

1. La Regione provvede all'erogazione del contributo entro le misure, da aggiornarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT, stabilite dalla presente legge. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008 è incrementata di euro 2.500.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, secondo quanto stabilito all'articolo 6.

Art. 5
Norma transitoria

1. Nel primo anno di attuazione della presente legge la dotazione finanziaria è destinata a interventi relativi agli infortuni accaduti negli anni 2007 e 2008.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 per l'anno 2008 e in euro 1.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008 e per il triennio 2009-2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- omissis –

==========

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 21/24 DELL'8.4.2008

Oggetto: Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21 "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio" - Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione degli indennizzi.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che i recenti fatti di cronaca concernenti atti ritorsivi e intimidatori compiuti nei confronti di amministratori locali e altri soggetti esercenti pubbliche funzioni determinano la necessità di rafforzare la solidarietà della Regione nei confronti delle vittime di tali vicende. In particolare, tale solidarietà si manifesta concretamente anche mediante l'applicazione della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 e successive modiche e integrazioni, in virtù della quale, nel corso degli ultimi dieci anni, sono stati erogati alle vittime di attentati indennizzi per un importo superiore al milione di euro.

L'Assessore illustra l'andamento dell'applicazione della legge regionale dal 1998 a oggi e riferisce inoltre che, a partire dal luglio del 2007, la gestione della procedura, precedentemente affidata a una compagnia assicuratrice, è ritornata direttamente in capo all'Assessorato, sia per ragioni di carattere tecnico-giuridico, sia per garantire una maggior efficienza e celerità nella definizione dei procedimenti. Pertanto, al fine di rendere ancora più certa ed efficace l'azione amministrativa ed evitare alcune problematiche verificatesi nel corso degli anni, sfociate talvolta in contenzioso, sottolinea l'esigenza di adottare un atto di indirizzo che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, fissi i criteri e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi nella concessione degli indennizzi.

In modo particolare occorre specificare con maggiore precisione la nozione di "attentati" ai sensi dell'art. 1 della legge e determinare i criteri per la quantificazione dell'indennizzo.

Nozione di attentato

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - DELIBERAZIONE N.21/24 DEL 8.4.2008

Per "attentato" ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21 del 1998, deve intendersi un atto doloso a carattere intimidatorio e/o ritorsivo, diretto nei confronti di un soggetto od oggetto chiaramente individuabile e con mezzi atti ad offendere in modo significativo il destinatario.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo che le circostanze del fatto siano idonee ad escluderne il carattere intimidatorio e/o ritorsivo, dovranno considerarsi attentati:

- gli atti diretti contro la persona, compiuti con qualunque mezzo;
- gli atti diretti contro l'abitazione o altro bene immobile, compiuti a mezzo di incendio, esplosivi o utilizzo di sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro beni produttivi (piante, animali, mezzi di produzione industriali, agricoli o artigianali), compiuti a mezzo di incendio, esplosivi, armi da taglio, avvelenamento o utilizzo di sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro autovetture o altri mezzi di trasporto, oppure altri beni mobili, compiuti a mezzo di incendio, esplosivi o utilizzo di sostanza tossiche.

Non dovranno, invece, considerarsi attentati, salvo che le circostanze del fatto ne dimostrino o facciano ritenere probabile il carattere intimidatorio e/o ritorsivo, gli atti caratterizzati da:

- apparente casualità del destinatario, avuto riguardo al tempo, al luogo e alla frequenza dell'accadimento;
- particolare tenuità dell'offesa, desunta sia dalla lieve entità dei danni che dalla scarsa pericolosità dei mezzi utilizzati.

Quantificazione dell'indennizzo

Per la determinazione della misura dell'indennizzo l'amministrazione, salva l'ipotesi in cui la gestione degli indennizzi sia affidata a compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge, si avvarrà del supporto di soggetti esperti nella materia dell'accertamento e valutazione dei danni. Peraltro, nel caso in cui l'importo richiesto nella domanda sia pari o inferiore a euro 1500, salvo che le circostanze e la dinamica del fatto rendano comunque necessario od opportuno il supporto di un esperto, l'indennizzo sarà quantificato in via equitativa dall'Amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.

Negli altri casi l'indennizzo sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- per i danni alla persona direttamente cagionati dall'attentato, si applicheranno le tabelle in uso presso i Tribunali Civili per la quantificazione del c.d. danno biologico;
- per i danni a beni mobili e/o immobili l'indennizzo sarà quantificato in funzione delle spese necessarie per la riparazione e/o ristrutturazione del bene danneggiato oppure, se inferiore, del valore venale del bene al momento dell'evento;
- saranno comunque esclusi dall'indennizzo il mancato guadagno (lucro cessante), gli interessi, le spese comunque sostenute dal richiedente (ad esempio, spese per l'effettuazione di perizie di parte, spese legali), che non siano strettamente necessarie, nonché i danni non patrimoniali (morali, esistenziali etc.).

In ogni caso, gli importi degli indennizzi non potranno superare i seguenti massimali:

- euro 150.000 per i danni alla persona;
- euro 100.000 per i danni a beni immobili;
- euro 60.000 per i danni a beni mobili produttivi;
- euro 25.000 per i danni agli altri beni mobili.

Gli importi sopra indicati potranno essere aggiornati ogni tre anni con decreto dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, sulla base del tasso di inflazione accertato dall'ISTAT.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere di legittimità del Direttore Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione

DELIBERA

di approvare i criteri e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi nella concessione degli indennizzi di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 e successive modiche e integrazioni, come sopra descritti.

Il Direttore Generale	**Il Presidente**
Fulvio Dettori Renato	Soru

==========

DELIBERAZIONE N. 19/17 DEL 14.4.2011

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 8, comma 17. Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009. Indirizzi attuativi.

Il Presidente riferisce che la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, recante " Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale",

all'art. 8, comma 17, ha autorizzato la spesa di euro 300.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009.
Con l'intervento in parola la Regione Sardegna intende manifestare la propria solidarietà nei confronti delle famiglie colpite dall'evento luttuoso, offrendo un sostegno per le necessità da esso derivanti.
Il Presidente ricorda che l'incendio ha provocato due vittime ed esprime, pertanto, l'avviso che si debba procedere alla suddivisione della somma stanziata con la predetta legge, attribuendo un contributo di euro 150.000 per ciascuna vittima.
Al fine di dare attuazione al predetto intervento, l'art. 1, comma 27, della legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 (legge finanziaria 2011) ha autorizzato la spesa di euro 300.000, a valere sull'U.P.B. S01.03.009 (capitolo SC01.0610).
A tale proposito, si rende necessario prevedere i criteri e le modalità di ripartizione attraverso un atto di indirizzo della Giunta che consenta di pervenire all'erogazione del contributo.
Il Presidente riferisce che analogo contributo è previsto dalla legge regionale 29 ottobre 2008, n.15, recante "Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008" e dalla legge regionale 21 novembre 2008, n. 16, con le quali è stata prevista l'estensione del contributo di solidarietà istituzionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) agli eventi alluvionali del 2008 e del 2004.
Il Presidente, ravvisando nella fattispecie in esame una identica ratio rispetto alle ipotesi disciplinate dalle predette leggi regionali, propone di estendere ad essa i relativi criteri di ripartizione del contributo, con particolare riferimento all'individuazione delle categorie degli aventi diritto e all'ordine di priorità tra le stesse.
In proposito, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 8/2008, il contributo è assegnato, dietro richiesta, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle, ai conviventi, anche senza prole, delle vittime.
Pertanto, il Presidente ritiene che la somma di euro 150.000 spettante per ciascuna vittima debba essere attribuita secondo i criteri suindicati.
La relativa istanza deve essere inoltrata al Direttore del Servizio degli Affari Generali ed Istituzionali della Presidenza da parte dei familiari superstiti, secondo l'ordine di precedenza sotto indicato:
- il coniuge;
- i figli;
- gli ascendenti;
- i fratelli e le sorelle e i conviventi anche senza prole.

Il Direttore del competente Servizio, fatto salvo il diritto di effettuare gli accertamenti di legge, provvede all'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, corredata dalla documentazione attestante il titolo del beneficio.
In virtù di quanto sopra rappresentato, il Presidente propone alla Giunta l'approvazione dei predetti indirizzi attuativi, rimandando agli uffici competenti della Presidenza il compito di formalizzare la procedura e di porre in essere tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione del contributo.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, acquisito il parere di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA
di approvare gli indirizzi attuativi della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 8, comma 17 (Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009), così come illustrati in premessa, rimandando agli uffici competenti della Presidenza la formalizzazione della procedura e di ogni altro e successivo adempimento.

Il Direttore Generale — Il Presidente
Gabriella Massidda — Ugo Cappellacci
==========

==========
Rimborsi ed indennizzi alle vittime di attentati - Legge regionale n. 21 del 03/07/1998, artt. 1 e 2 *(Ultimo aggiornamento: 01-04-2011)*
Dove rivolgersi:
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Servizio degli affari generali, bilancio e supporti direzionali Settore consulenza legale e contenzioso
Via Posada s.n. - 09122 Cagliari
Tel:070/6067194 - 070/6066017 Fax:070/6066108
Email: aagg.aagg@regione.sardegna.it
aagg.affari.generali@regione.sardegna.it
Tel:070/6067194 - 070/6066017
Email: ainghilleri@regione.sardegna.it
pperra@regione.sardegna.it
Per informazioni ed accesso agli atti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico degli Affari Generali e della società dell'informazione
Via Posada s.n. - 09122 Cagliari
Tel:070/6067025 Fax:070/6066108
Email: aagg.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 17
Destinatari:
- amministratori e consiglieri comunali;
- dipendenti dei comuni con qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- dipendenti regionali appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA);
- componenti delle compagnie barracellari;
- dipendenti comunali e regionali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- veterinari del Servizio sanitario nazionale (SSN) che svolgono compiti di vigilanza e controllo negli allevamenti e di ispezione negli stabilimenti e nelle strutture di produzione e di vendita di alimenti.

Requisiti:
essere stati vittime di attentati connessi all'esercizio delle funzioni svolte (vedi note).
Termini di presentazione:
la richiesta di indennizzo deve essere presentata entro quattro mesi dalla data dell'evento.
Documentazione:
- domanda di indennizzo contenente gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o da percepire e l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili;
- denuncia presentata alle autorità competenti.

Descrizione del procedimento:
La Regione riconosce un indennizzo agli amministratori e consiglieri comunali, ai dipendenti comunali con qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai dipendenti regionali del *CFVA*, ai componenti delle compagnie barracellari, ai dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio ed ai veterinari del *SSN*, addetti ai compiti indicati alla voce "destinatari", che hanno subito attentati in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni.
Gli interessati devono presentare la richiesta di indennizzo al Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della

Regione, il quale verifica sia la regolarità formale e la completezza delle richieste che la sussistenza dei presupposti di legge.
L'accertamento e la quantificazione dei danni subiti dal richiedente sono, di norma, effettuati da un perito incaricato dal Servizio ed iscritto all'apposito albo, costituito mediante pubblica selezione indetta con la determinazione n. 145/AA.GG. del 14 maggio 2007 (vedi sezione normativa).
Il perito trasmette la relazione di stima al Servizio che, sulla base delle risultanze istruttorie ed una volta accertata la sussistenza di tutti i presupposti (compresa la chiusura delle indagini da parte dell'Autorità giudiziaria), provvede ad erogare l'indennizzo con provvedimento del direttore del servizio, che viene successivamente comunicato all'interessato.
Nel caso in cui l'importo richiesto sia pari o inferiore a 1.500 euro, almeno che le circostanze e la dinamica del fatto rendano comunque necessario o opportuno il supporto di un esperto, l'indennizzo è quantificato in via equitativa dall'Amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente. In tutti gli altri casi, l'indennizzo viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- per i danni alla persona direttamente causati dall'attentato sono applicate le tabelle in uso presso i tribunali civili per la quantificazione del cosiddetto danno biologico;
- per i danni a beni mobili e/o immobili sono considerati le spese necessarie per la riparazione e/o la ristrutturazione del bene danneggiato oppure, se inferiore, il valore venale del bene al momento dell'evento.
  Sono esclusi dall'indennizzo il mancato guadagno (lucro cessante), gli interessi, le spese comunque sostenute dal richiedente (quali, ad esempio, le spese per perizie di parte o le spese legali) non strettamente necessarie ed i danni non patrimoniali (danni morali, esistenziali, ...).
  In ogni caso, gli indennizzi sono riconosciuti entro i seguenti massimali:
  - 150mila euro per i danni alla persona;
  - 100mila euro per i danni a beni immobili;
  - 60mila euro per i danni a beni mobili produttivi;
  - 25mila euro per i danni agli altri beni mobili.
  Tali importi potranno essere aggiornati ogni 3 anni con decreto dell'Assessore degli Affari generali sulla base del tasso di inflazione accertato dall'*Istat*.
  A partire dall'anno 2002, qualora sia trascorso un anno dalla presentazione della richiesta e le indagini dell'Autorità giudiziaria non siano state ancora concluse, l'interessato può richiedere al Servizio un'anticipazione sull'indennizzo al quale ha diritto, per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno stesso.

Responsabile del procedimento:
il direttore del servizio
Normativa di Riferimento:

- Legge regionale n. 21 del 03/07/1998, artt. 1 e 2 - Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio
- Legge regionale n. 6 del 11/05/2004, art. 18, commi 18 e 19 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2004
- Legge regionale n. 7 del 21/04/2005, art. 41, comma 11 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2005
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 145/AA.GG. del 14/05/2007 - Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21 – Costituzione di un albo di esperti ai quali conferire incarichi consulenziali per lo svolgimento delle attività peritali di cui all'articolo 2, comma 6 – Approvazione Avviso Pubblico
- Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 32, comma 18 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007
- Delibera della Giunta Regionale n. 21/24 del 08/04/2008 - Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21 "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio". Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione degli indennizzi [file .pdf]

Note:
ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, per "attentato" si intende un atto doloso a carattere intimidatorio e/o ritorsivo, diretto ad un soggetto o un oggetto chiaramente individuabile e compiuto con mezzi idonei ad offendere in modo significativo il destinatario. A puro titolo esemplificativo e salvo che le circostanze del fatto ne escludano il carattere intimidatorio e/o ritorsivo, sono considerati attentati:

- gli atti diretti contro la persona compiuti con qualunque mezzo;
- gli atti diretti contro l'abitazione o altro bene immobile compiuti tramite incendio, esplosivi o sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro beni produttivi (piante; animali; mezzi di produzione industriali, agricoli o artigianali) compiuti tramite incendio, esplosivi, armi da taglio, avvelenamento o utilizzo di sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro autovetture, altri mezzi di trasporto o altri beni mobili compiuti tramite incendio, esplosivi o sostanze tossiche. Non sono, invece, considerati attentati, a meno che le circostanze del fatto ne dimostrino o ne facciano ritenere probabile il carattere intimidatorio e/o estorsivo, gli atti caratterizzati da:
- apparente casualità del destinatario, in considerazione del tempo, del luogo e della frequenza dell'evento;
- particolare tenuità dell'offesa, desunta sia dalla lieve entità dei danni che dalla scarsa pericolosità dei mezzi utilizzati.

==========
=====